

DETASSAZIONE

1) In cosa consiste?

Nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa erogate ai dipendenti del settore privato, possono essere assoggettate ad una imposta agevolata integralmente sostitutiva pari al 10%.

Confprofessioni il 13 aprile 2011 ha siglato un accordo quadro con FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL per rendere possibile la fruizione di tale beneficio anche al settore degli studi professionali.

Il regime di detassazione è stato poi reso operativo tramite specifici accordi regionali.

2) Quali sono i presupposti per applicare il regime di detassazione alle somme correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa per i dipendenti degli studi professionali?

Per accedere alla detassazione è necessario applicare nei rapporti con i propri dipendenti il CCNL per i dipendenti degli studi professionali stipulato da Confprofessioni con FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL, **a prescindere dall'iscrizione ad una delle associazioni aderenti a Confprofessioni.**

La detassazione riguarda i dipendenti che hanno svolto attività lavorativa volta ad incrementare produttività, qualità, redditività, innovazione o efficienza organizzativa del proprio studio professionale.

2) Cosa fare in concreto?

Il libero professionista, che applica per i propri dipendenti il CCNL per i dipendenti degli studi professionali stipulato da Confprofessioni con FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL, per poter avvalersi della detassazione dovrà semplicemente accertarsi della sottoscrizione di un accordo territoriale attuativo dell'accordo quadro nazionale del 13 aprile 2011 da parte della delegazione territoriale di Confprofessioni nella Regione in cui ha sede il proprio studio.

Non vi è alcuna necessità di stipulare ulteriori accordi interni allo studio stesso, ma occorrerà procedere direttamente ad applicare il regime agevolato della tassazione sostitutiva nelle paghe dei lavoratori interessati, successive alla stipula dell'accordo territoriale.

Attualmente le Regioni nelle quali sono stati sottoscritti gli accordi territoriali di cui sopra:

Alto Adige	14-mar-11
Emilia Romagna	22-apr-11
Umbria	27-apr-11
Toscana	29-apr-11

Friuli Venezia Giulia	02-mag-11
Lazio	04-mag-11
Veneto	04-mag-11
Sardegna	05-mag-11
Lombardia	10-mag-11
Piemonte	10-mag-11
Marche	16-mag-11
Liguria	01-giu-11
Abruzzo	14-giu-11
Puglia	28-giu-11
Valle d'Aosta	25-lug-11

Nel caso in cui il libero professionista avesse tassato in via ordinaria le somme correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa successivamente alla stipula dei sopra elencati Accordi e quindi soggette al regime di detassazione potrà recuperare quanto versato in eccedenza nel primo periodo di imposta utile.

3) Qual è l'ambito oggettivo di applicazione?

Le somme devono essere correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili di impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività dello studio (il datore di lavoro dovrà attestare nel CUD che le somme sono correlate alle voci suddette).

Esempi:

- premi di rendimento,
- indennità di premi e somme corrisposte una tantum,
- indennità di reperibilità o di turno,
- maggiorazioni retributive corrisposte in funzioni di orari a ciclo continuo o sistemi di banca delle ore, comprendendo i compensi erogati per ROL lavorati,
- premi erogati in caso del mancato verificarsi di infortuni nello studio,
- premi presenza,
- flessibilità dell'orario di lavoro (es. lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo e domenicale, lavoro supplementare, ecc)

4) Qual è l'ambito soggettivo di applicazione?

Lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (a prescindere dalla tipologia contrattuale),. Sono esclusi: i soggetti titolari di redditi di lavoro assimilato a quello dipendente, come ad esempio, gli amministratori di società, i collaboratori coordinati e continuativi a progetto o a programma (o fasi di esso), ecc.

5) Da quando si può applicare il regime di detassazione alle somme correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa per i dipendenti degli studi professionali?

Il datore di lavoro libero professionista che applica nei rapporti con i propri dipendenti il CCNL per i dipendenti degli studi professionali stipulato da Confprofessioni con FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL potrà assoggettare tali somme all'imposta sostitutiva a partire dalla data di sottoscrizione dei citati accordi territoriali (circolare n. 19/E del 19 maggio 2011, congiunta Min. Lavoro e Agenzia delle Entrate).

Non sono disposte sanzioni per coloro che hanno applicato la detassazione nei primi mesi del 2011 in assenza di un accordo collettivo *ad hoc*. In tal caso è previsto, ai sensi della circolare n. 36/E del 28 luglio 2011 dell'Agenzia delle Entrate, il solo recupero degli importi detratti indebitamente, tramite il versamento degli stessi entro il 16 dicembre 2011 (differenza tra l'importo della imposta già versata e quella effettivamente dovuta).

6) Quali sono i requisiti per l'applicazione della detassazione?

Il lavoratore non deve aver percepito una somma superiore ai 40.000 € di reddito nel corso del 2010.

Il limite di reddito assoggettabile all'imposta del 10% è pari a 6.000 € lordi. L'annualità su cui deve essere calcolato tale limite è il 2011.

Per ulteriori informazioni contattare: segreteria@confprofessioni.eu